



indennità di mobilità e maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione

La Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito con circolare n. 95 del 6 novembre 2008 ha fornito importanti precisazioni in materia di indennità di mobilità e specificamente alla maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione. L'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.

PAG.3

[un 2008 all'insegna della cassa integrazione](#)

Nel corso del mese di Novembre 2008 è stato riscontrato un ricorso esasperato alla cassa integrazione guadagni ordinaria. Le ore di CIGO autorizzate, nel settore dell'industria, sono aumentate del 253% rispetto al mese di novembre 2007, ossia 12 milioni e 194 mila. Fino ad agosto 2008 le ore autorizzate sono state 32 milioni mentre il dato complessivo dei primi undici mesi fa schizzare la lancetta a quota 58 milioni e 760 mila ore, con una impennata del 59,33 per cento.

PAG.16

Sale a tre milioni l'esercito dei precari italiani

Flessibili, precari, collaboratori, interinali, a termine, occasionali. Sono tanti i nomi per definire la folta schiera dei musicisti ma la musica è sempre la stessa. A fine 2008 se ne sono registrati 2.812.700, pari al 12% del totale degli occupati in Italia e rispetto al 2004, il numero si è incrementato del 16,9%. La percentuale dei prestatori comunque "a tempo" negli ultimi quattro anni è aumentato di ben 5 volte rispetto a quanti invece hanno firmato un contratto a tempo indeterminato che invece ha segnato un aumento di poco superiore al 3%.

PAG.16

Benefici per gli operai agricoli colpiti da calamità atmosferica

Spetterà alle singole regioni delimitare le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.

PAG.12

Decreto interministeriale 7 maggio 2008 e sgravi per la contrattazione di secondo livello ex lege n.247/2007

Il messaggio n. 27274 del 05-12-2008 della Direzione centrale Entrate dell'INPS ha reso alcune comunicazioni in merito alla procedura sugli sgravi per la contrattazione di secondo livello ex lege n.247/2007. La Direzione ha ricordato come con la circolare n. 82 del 6 Agosto 2008 e con i successivi messaggi n. 19503 e 21985/2008, siano stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo di cui sopra e fornite, altresì, le modalità da seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge n. 247/2007. Facendo seguito alle citate disposizioni di prassi, è stato comunicato come siano state portate a termine le operazioni richieste dalla norma e definita la graduatoria conclusiva.

PAG. 7

INPS:

la mensilizzazione delle nuove denunce contributive EMENS

La Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS con circolare n.115 del 3-12-2008 ha comunicato le procedure e le nuove istruzioni operative per la mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens.

PAG. 8

[collaborazioni coordinate e continuative nella modalità "a progetto" e attività dei call center](#)

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con propria nota del 3.12.2008 prot. 25/I/0017286 ha precisato alcuni aspetti peculiari in riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità "a progetto" e attività dei call center. Il Dicastero ricorda come, con la direttiva del 18 settembre 2008, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti incaricati della vigilanza nelle materie di competenza del Ministero del Lavoro tra cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale. Obiettivo della direttiva del Ministro è rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro e, per quanto concerne in particolare le collaborazioni coordinate e continuative rese nella modalità a progetto, dare piena e coerente attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

PAG. 4

indennità di mobilità e maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione
Pag.3

collaborazioni coordinate e continuative nella modalità "a progetto" e attività dei call center
Pag.4

Decreto interministeriale 7 maggio 2008 e sgravi per la contrattazione di secondo livello ex lege n.247/2007
Pag.7

INPS:
la mensilizzazione delle nuove denunce contributive EMENS
Pag. 8

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Milleproroghe"
Pag.10

Benefici per gli operai agricoli colpiti da calamità atmosferica
Pag.12

Le modalità di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili
Pag.14

Pronuncia del Parlamento Europeo sull'orario di lavoro
Pag.15

cronache

- un 2008 all'insegna della cassa integrazione
- Sale a tre milioni l'esercito dei precari italiani
Pag.16



Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro: i chiarimenti dell'INPS
Pag. 17

variazione del tasso di differimento di somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Pag.19

JUS JURIS
Pag.20

Pillole di
Pag.21



Più riservatezza nel trattamento dei dati sanitari nella gestione della certificazione di malattia
Pag.22

Previdenza complementare: le precisazioni COVIP
Pag.24

L'INPS delinea le specificità per lo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello
Pag.25

UNSCIC comunica
Circolare n. 12 del 18.03.2008

Agevolazioni per il subentro in agricoltura
Pag.29



Condividi con noi il progetto che crea lavoro e vede il futuro per una grande impresa... la Tua!



Febbraio 2009

indennità di mobilità e maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione

3

LA Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito con circolare n. 95 del 6 novembre 2008 ha fornito importanti precisazioni in materia di indennità di mobilità e specificamente alla maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione.

L'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.

L'Istituto aveva già precisato come per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione fosse prolungata per ulteriori dodici mesi.

La questione ha peraltro dato luogo, nel tempo, al sorgere di due diversi orientamenti giurisprudenziali, entrambi i quali erano stati fatti propri da diverse sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Il primo orientamento – sostenuto dalle sentenze 27 novembre 2002 n. 16798, 22 ottobre 2003 n. 15822 e 8 luglio 2004 n. 12630 – fonda il requisito territoriale sul luogo ove il lavoratore ha svolto la propria attività e si è iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità.

Il secondo orientamento (fatto proprio dalla sentenza 9 febbraio 2004, n. 2409) riteneva invece che si dovesse far riferimento al luogo ove ha sede l'impresa che riduce il personale e nel quale è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991.

Le Sezioni Unite, con sentenza 30 maggio 2005 n. 11326, hanno inteso risalire alle motivazioni ispiratrici del testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991, ravvisabili nell'esigenza di dare rilevanza alla difficoltà presunta del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, fornendo a coloro che si prevede affrontino maggiori difficoltà, una tutela più generosa sul piano della durata della prestazione.

Tale presunzione si basa su due elementi: quello anagrafico – sulla base del quale la durata è più elevata per i lavoratori di età più avanzata – e quello territoriale.

Per quanto riguarda il requisito territoriale, le Sezioni Unite si richiamano allo stretto collegamento che il legislatore ha istituito tra la percezione dell'indennità e l'iscrizione nelle relative liste, le quali hanno struttura territoriale regionale.

Ne risulta la « volontà del legislatore di dar luogo a una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che si concretizza in una vicenda di rilevanza giuridica "localizzata", allo scopo di evitare, tendenzialmente, che i lavoratori collocati in mobilità siano costretti a trasferirsi in ambiti diversi dal territorio in cui aveva avuto svolgimento il cessato rapporto di lavoro per cercare altrove una opportunità di ricollocazione».



→ A parere della Suprema Corte diventa quindi determinante «la circostanza che in una delle zone "svantaggiate" di cui al suddetto provvedimento normativo l'impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei suoi dipendenti, in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione».

Non rilevano, al contrario, nell'identificazione del requisito territoriale, altri elementi « come il luogo di assunzione, o quello in cui ha sede legale l'impresa o, quello di residenza del lavoratore o quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di mobilità ».

Stante quanto sopra descritto, può affermarsi che, nel riconoscere la maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione, prevista dall'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991, debba farsi esclusivo riferimento al luogo ove l'impresa abbia deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato, anche in mancanza di un'unità operativa stabilmente organizzata nell'area di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.

Le sedi INPS, pertanto, valuteranno le domande in corso applicando il criterio sopra delineato, e riprenderanno in esame, allo scopo di valutare la corretta applicazione del suddetto principio, le domande nei confronti delle quali penda un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.

collaborazioni coordinate e continuative nella modalità "a progetto" e attività dei call center

IL


Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con propria nota del 3.12.2008 prot. 25/I/0017286 ha precisato alcuni aspetti peculiari in riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità "a progetto" e attività dei call center.



Il Dicastero ricorda come, con la direttiva del 18 settembre 2008, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti incaricati della vigilanza nelle materie di competenza del Ministero del Lavoro tra cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Obiettivo della direttiva del Ministro è rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro e, per quanto concerne in particolare le collaborazioni coordinate e continuative rese nella modalità a progetto, dare piena e coerente attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La direttiva chiarisce, in primo luogo, che *"con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro si dovrà concentrare l'accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro"*.



→ Inoltre, in funzione degli obiettivi di certezza del diritto e di uniformità di azione degli organi ispettivi sull'intero territorio nazionale, la direttiva precisa inequivocabilmente che, "nei riguardi dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nelle circolari n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalità della "legge Biagi"), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione".


Nel reprimere il fenomeno delle collaborazioni fittizie, l'attenzione degli ispettori dovrà dunque concentrarsi sui contenuti delle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006, là dove la circolare n. 4 del 2008, nell'introdurre una sorta di "presunzione di subordinazione" per determinate tipologie di attività, non solo risulta in contrasto con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ma anche con un consolidato indirizzo interpretativo della Corte di cassazione secondo cui ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa in forma autonoma o subordinata, mentre decisivo, ai fini della applicazione della disciplina inderogabile del diritto del lavoro, è il requisito essenziale della subordinazione, desumibile anche dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro, a nulla rilevando tuttavia, in mancanza di detto requisito, altri elementi o indici di subordinazione che possono tutt'al più assumere valore o carattere meramente indiziario.

In questa prospettiva, là dove non sia presente l'elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale possono - e anzi devono - essere considerate lavoratori autonomi.

E ciò in ossequio a quanto previsto dalle norme di legge e dagli orientamenti consolidati della Corte di cassazione, precisati da codesto Ministero con la circolare n. 1/2007, secondo cui il collaboratore, impiegato in una attività di call center, out bound, è un prestatore di lavoro autonomo, ancorché coordinato e continuativo ai sensi dell'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, quando svolge la prestazione in autonomia e cioè può liberamente prefigurare il contenuto della propria prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.

In presenza di un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound ovvero in attività che presentano con esse diverse analogie quanto alla modalità di esecuzione della prestazione (come ad esempio il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito telefonico), non sono dunque di per sé suscettibili di far disconoscere la natura autonoma del rapporto investigato gli elementi di seguito indicati a condizione, ovviamente, che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa:

1) l'utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro nell'ambito di una attività organizzata del committente la quale rientri anche nel core business del processo produttivo del medesimo come individuabile, ad esempio, alla luce delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie, non rientrando tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;



- 2) l'utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
- 3) l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico;
- 4) lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell'orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore dovrà naturalmente poter decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera;
- 5) l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
- 6) le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell'ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell'operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 nonché del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206) ove siano del tutto specificative, nell'ambito del potere di coordinamento, di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione e non si concretizzino, quindi, in indicazioni di dettaglio derivanti riconducibili all'esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.

Ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio, degli indizi ed elementi presuntivi sopra indicati e spesso presi a riferimento dagli organi incaricati della vigilanza in materia di lavoro, si deve in definitiva ricordare che, ai sensi dell'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma "gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

Ciò a conferma, come chiarito dalla circolare n. 17 del 2006 per il settore dei call center, che l'elemento essenziale, ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all'articolo 2094 del Codice civile, è l'elemento caratterizzante della subordinazione a nulla rilevando, in assenza di detto elemento, altri elementi o criteri, come quelli sopra elencati, che possono assumere, nel delicato processo di ricostruzione della fattispecie concreta, una rilevanza puramente indiziaria (ma mai assoluta) sul piano probatorio.

POSSONO ASSOCIARSI ALL'UNSIC TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' NEI SETTORI:

*Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pesca, Turismo, Sport, Spettacolo, Industria e liberi professionisti
Pensionati, Socio sostenitore, Locatori e conduttori di beni immobili*

Decreto interministeriale 7 maggio 2008 e sgravi per la contrattazione di secondo livello ex lege n.247/2007



IL messaggio n. 27274 del 05-12-2008 della Direzione centrale Entrate dell'INPS ha reso alcune comunicazioni in merito alla procedura sugli sgravi per la contrattazione di secondo livello ex lege n.247/2007.

La Direzione ha ricordato come con la circolare n. 82 del 6 Agosto 2008 e con i successivi messaggi n. 19503 e 21985/2008, siano stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo di cui sopra e fornite, altresì, le modalità da seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge n. 247/2007. Facendo seguito alle citate disposizioni di prassi, è stato comunicato come siano state portate a termine le operazioni richieste dalla norma e definita la graduatoria conclusiva.

Si evidenzia che - nella sua predisposizione - si è tenuto conto dei criteri di priorità previsti dal Decreto Ministeriale del 7 maggio 2008 e di seguito illustrati:

- domande relative a contratti aziendali e territoriali, con data stipula del contratto e data deposito del contratto anteriore o uguale al 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, sono state ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda di ammissione e, a parità di data di ricezione, secondo la data di stipula del contratto;
- domande relative a contratti aziendali e territoriali, con data stipula del contratto anteriore o uguale al 31 dicembre 2007 e data di deposito posteriore alla predetta data, sono state ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda di ammissione e, a parità di data ricezione, secondo la data di stipula del contratto;
- domande relative a contratti aziendali e territoriali, con data di stipula del contratto posteriore o uguale al 1° gennaio 2008 e data di deposito del contratto posteriore al 31 dicembre 2007, sono state ordinate per data stipula e, a parità di data stipula, per data di ricezione della domanda. Lo stesso ordine è stato assegnato alle domande relative a contratti aziendali e territoriali con data stipula posteriore o uguale al 1° gennaio 2008 nelle quali è stata indicata una data di deposito anteriore al 1° gennaio 2008.

È stato sottolineato come siano state considerate validamente prodotte le istanze contenenti imprecisioni e/o errori non determinanti ai fini dell'accesso al beneficio e trasmesse tramite flussi strutturalmente corretti.

La Direzione ha evidenziato altresì come le comunicazioni relative alle domande prodotte saranno trasmesse con posta elettronica alle aziende e agli intermediari indicati nelle domande di ammissione allo sgravio e saranno consultabili tramite l'applicazione web Sgravi Contrattazione di II Livello disponibile tra i servizi per le Aziende e Consulenti all'interno della sezione Servizi ON-Line del sito internet istituzionale www.inps.it

Inoltre, le modalità operative cui i datori di lavoro ammessi all'incentivo dovranno attenersi per la pratica fruizione dello sgravio contributivo ex lege n. 247/2007, nonché quelle per la regolarizzazione dell'abrogato regime di decontribuzione, saranno rese note con circolare in corso di pubblicazione.

la mensilizzazione delle nuove denunce contributive EMENS

LA

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS con circolare n.115 del 31.12.2008 ha comunicato le procedure e le nuove istruzioni operative per la mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens.



1. QUADRO NORMATIVO

L'art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce contributive (e-mens). Tale sistema dispensa le Aziende dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.

Le informazioni acquisite tramite e-mens sono state utilizzate fino ad oggi per le prestazioni pensionistiche mentre per le prestazioni a sostegno del reddito sono state ritenute un mero strumento di controllo dei contenuti del mod. DS 22/ DS22 MOB o della dichiarazione sostitutiva.

A decorrere dal mese di luglio 2008, il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni; si è quindi previsto l'inserimento di quattro nuove informazioni, relative a orario contrattuale, retribuzione "teorica" del mese, numero di mensilità annue, percentuale part-time.

Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione dell'indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l'accreditto figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.

Va, inoltre, considerato che l'integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall'articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai "servizi competenti" con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).


Con effetto immediato, pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del mese di settembre e quelle successive, sarà pertanto possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell'indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens.

2. AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA

Attesa la disponibilità da flusso e-mens di tutti i dati necessari per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dell'indennità di mobilità e dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, è stata predisposta la seguente nuova modulistica:

DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta:

- i dati anagrafici
- le indicazioni per il pagamento
- l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego
- l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare (ANF)
- l'indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75
- la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio



→ ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell'ANF/DIP utilizzato dall'ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare;

La Direzione comunica l'eliminazione del modello DS22 – DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della presente circolare;

DS22LD, rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei "lavoratori domestici";

DS22/ed, di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di cui all'articolo 11 della legge n. 223/1991 e dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso e-mens.

3. INNOVAZIONI PROCEDURALI

Le procedure di liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell'indennità di mobilità saranno implementate con l'automatico inserimento, negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.

Tra le innovazioni la procedura produrrà il DS58A che conterrà anche l'indicazione della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della prestazione.

3a. Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria

La base di calcolo della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. determinazione della retribuzione teorica media (retribuzione teorica dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione diviso 3)
2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica media moltiplicata per numero mensilità annue divisa per 12000)

Esempio:


- Retribuzioni teoriche dei tre mesi presi a riferimento: luglio euro 1500,00 - agosto euro 1800,00 - settembre euro 1850,00
- 13 mensilità annue. Pertanto:

1. $1500,00 + 1800,00 + 1850,00 = 5150,00 : 3 = 1716,66$
2. $1716,66 \times 13000 : 12000 = 1859,71$

La retribuzione teorica indicata nel flusso e-mens è sempre rapportata a mese intero, salvo che per l'eventuale inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese; in tal caso, la retribuzione stessa è già rapportata all'esatto periodo lavorato.

Nel caso, quindi, di cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del mese è necessario recuperare dall'eventuale quarto mese precedente il licenziamento, un numero di giorni sufficienti a coprire il periodo mancante comunque non eccedenti 30 giorni di calendario; il divisore mensile per la liquidazione della prestazione è sempre pari a 30.

Qualora la retribuzione teorica mostri un andamento costante nel tempo (ultimi mesi di lavoro) sarà sufficiente prendere a riferimento una mensilità, evitando il calcolo illustrato al precedente punto 1.



→ **3b. Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94)**

La base di calcolo delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. individuazione della *retribuzione teorica* pari ad una mensilità intera
2. determinazione della base di calcolo (*retribuzione teorica* moltiplicata per il *numero mensilità annue* divisa per 12000)

Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l'*orario contrattuale* settimanale per 52 (settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi). Pertanto per un orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173); in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la *percentuale part-time*.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE

Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, le sedi, in attesa dell'aggiornamento della procedura informatica, utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti 3a e 3b.

Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell'indennità (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto "Milleproroghe"*




CON

Decreto Legge del 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, il c.d. "Milleproroghe", sono stati emanati, come di consueto, alcuni provvedimenti per la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie al fine di consentire la puntuale attuazione degli adempimenti connessi, tra gli altri, in materia di salute, difesa, riforme per il federalismo, pubbliche amministrazioni, lavoro, trasporti, università, agricoltura, attività culturali, pesca, sviluppo economico. Dall'insieme dei vari interventi, si segnalano:

Adeguamento Irap e tasse automobilistiche regionali (articolo 2) nel graduale iter che porterà al passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale, viene prorogata fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2010, l'efficacia delle disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP emanate dalle regioni.

Codice delle assicurazioni (articolo 16). Slitta di ulteriori 6 mesi l'applicabilità di una serie di norme residue vigenti contenute nel codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), in attesa di un completo riordino della materia.



→ *Consorzi agrari (articolo 18)* Prorogati al 31 dicembre 2009 i termini per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari.

Class action (articolo 19) Posticipata di altri 6 mesi (30 giugno 2009) l'entrata in vigore della class action, per le modifiche all'articolo 140 bis del codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Gpl (articolo 21) prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per adeguare gli impianti alla normativa sulla prevenzione incendi (DPR 340/2003) purché la capacità complessiva, degli impianti medesimi, non superi i 30 metri cubi. L'iniziativa è finalizzata ad evitare la chiusura di molteplici impianti di distribuzione stradale di Gpl per autotrazione,

Pesca (articolo 22) Prorogato al 31 dicembre 2011 il limite del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica.

Neo patentati (articolo 24) Prorogato al 1° gennaio 2010 il divieto per i titolari di patente B, per il primo anno di rilascio, di guidare veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

Canoni ferroviari (articolo 25) posticipato al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Trasporto marittimo (articolo 26) Al fine di completare la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, prorogate al 31 dicembre 2009 tutte le convenzioni attualmente in vigore, nei limiti delle risorse stanziate.

Trasporto ferroviario (articolo 27). Differito al 30 giugno 2009 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva del ministero dei Trasporti per individuare il perimetro dei servizi di utilità sociale.

Fabbricazione medicinali (articolo 31) al 1° gennaio 2010 l'obbligo del certificato di buona fabbricazione per i medicinali preparati con materie prime provenienti da Paesi terzi.

Sicurezza sul lavoro (articolo 32) prorogati al 16 maggio 2009 i termini di applicazione sia della norma relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno sia di quella riferita alla valutazione dei rischi da lavoro e di gruppi di lavoratori esposti a rischio di stress lavoro correlato, disciplinati dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

Medicinali omeopatici (articolo 33) rinvia di un anno, al 31 dicembre 2009, il termine di validità della commercializzazione di medicinali omeopatici conformi alla normativa previgente.

Prezzi farmaci (articolo 34) Prorogata al 31 dicembre 2009 la possibilità per l'industria farmaceutica di sostituire la riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci con il versamento di un equivalente payback al Servizio sanitario nazionale.

Personale enti di ricerca (articolo 35) differita al 30 giugno 2009 la scadenza dei contratti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di supporto alla ricerca.

Insegnanti (articolo 36) Al fine di evitare spostamenti di personale a scuola iniziata, previsto, per l'anno scolastico 2009-2010, il completamento di tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo o supplente entro il 31 agosto 2009.

Cinque per mille (articolo 42, comma 5) Riaperto il termine fino al 2 febbraio 2009 al fine di consentire l'integrazione delle istanze agli enti del terzo settore esclusi per errori formali nelle domande di iscrizione agli elenchi dalla ripartizione dei fondi del 2006 e del 2007. La proroga non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e alle fondazioni nazionali di carattere culturale.

Recupero riduzione Ires e Irap (articolo 42, comma 6) prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini entro i quali versare la parte di acconto IRES e IRAP non corrisposta in seguito alla riduzione di 3 punti percentuali prevista dal decreto legge anticrisi di fine anno. Disposta, altresì, la proroga di un anno per la regionalizzazione dell'IRAP.

Riservatezza (articolo 44) L'iniziativa è rivolta a contrastare l'acquisizione e la diffusione illecita di dati personali adeguando i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie. Sono state dettate misure severe a tutela del trattamento illecito dei dati e violazione delle misure minime di sicurezza: viene introdotta, infatti, una sanzione amministrativa di 120.000 euro ed altre misure in tema di illeciti riguardanti, ad es., omessa informativa e omessa collaborazione con il Garante.

Spetterà alle singole regioni delimitare le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale

IL Presidio unificato Previdenza agricola dell'INPS con circolare n.102 del 26 Novembre 2008 ha ricordato come il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n.223 fino al 31 12 2007 abbia previsto che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, sia riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

Il beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

Il Ministero ha precisato che la condizione si realizza anche nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato presso aziende colpite da calamità.

Si evidenzia che il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, all'art. 6, ha disposto che le Regioni "delimitino" i territori nel caso in cui le aziende abbiano diritto alle provvidenze "compensative" previste dal medesimo Decreto legislativo e che il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze a base della richiesta.

La norma non interessava, quindi, i territori



calamitosi in cui le produzioni e le strutture agricole sono ammesse alla "assicurazione agevolata". A sanare tale carenza è intervenuto il co. 1079, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale ha previsto che per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.


Saranno, perciò, le singole regioni a delimitare le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.

Il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247 — norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale — ha sostituito il comma 6 dell'art. 23, legge 23 luglio 1991, n.223 e ha previsto che il requisito di accesso al beneficio, non sia più collegato alla residenza nei territori colpiti da calamità, bensì riferito alle aziende operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche inserite nel Piano assicurativo.

Il comma 65, art. 1 della Legge in esame ha sostituito il comma 6 dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 modificando sostanzialmente la normativa relativa al riconoscimento dei benefici in conseguenza degli eventi calamitosi.

La norma novellata pertanto riconosce al lavoratore:

- a) lo stesso numero di giornate prestate nell'anno precedente presso l'azienda che ha subito i danni da calamità.





Per il riconoscimento del beneficio assicurativo nei confronti dei lavoratori agricoli introduce le seguenti condizioni:

- il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile;
- l'impresa agricola deve ricadere in comune calamitoso;
- il comune calamitoso deve essere delimitato ai sensi dell'art. 1 comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”);
- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo;
- l'impresa agricola deve aver beneficiato degli interventi di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il citato comma 3 prevede le seguenti tipologie di intervento:
 - a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
 - b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
 - c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle



irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Considerato che la norma individua le aziende ricadenti nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo, l'intervento che è possibile attivare è solamente quello della lettera a) del citato art. 1 comma 3.

Tuttavia dall'esame della tipologia di intervento da attivare si evince che per individuare l'azienda che ha subito la calamità la sola misura di cui alla lettera a), non è sufficientemente indicativa se l'azienda è stata effettivamente colpita da calamità trattandosi di un incentivo ex ante.

In tale circostanza l'azienda che ha attivato la procedura citata dalla lettera a) per essere etichettata come “impresa agricola sita in comune calamitoso” deve aver avuto anche il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione.

Per la gestione delle imprese che hanno subito danni per calamità i cui riflessi esplicano sui lavoratori agricoli a tempo determinato verrà opportunamente rilasciata apposita procedura fruibile da Internet con le consuete modalità di accesso dell'invio telematico del DMAg-Unico.

La procedura conterrà la seguente dichiarazione:

La sottoscritta impresa agricola dichiara di aver attivato le procedure di cui alla all'art. 1, comma 3, lettera a del D.lgs 102/2004 per l'evento verificatosi dal..... al..... codice ISTAT Provincia....., Codice ISTAT Comune..... e di aver ottenuto/ richiesto il rimborso dei danni subiti.

Considerato che il beneficio di cui al comma 6, art. 21 legge 23 luglio 1991, n.223 opera anche nei riguardi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, la medesima dichiarazione dovrà essere presentata, su modulo cartaceo dai concedenti qualora risultino operare in un comune colpito dagli eventi inseriti nel piano assicurativo annuale ed abbiano attivato le procedure di rimborso.

LA Direzione Generale del Mercato del Lavoro, div.III, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 17 novembre 2008, ha fornito le modalità di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in alcune province un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre province. L'istanza, in bollo del valore di euro 14,62 da corrispondersi per ogni quattro facciate, deve essere indirizzata al: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali— Direzione Generale Mercato del Lavoro - Divisione III— Via Cesare de Lollis 12, 00185 Roma.

Copia dell'istanza deve essere trasmessa, a cura della società richiedente, al Servizio provinciale della sede legale e ai Servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione.

La domanda deve riportare i dati conoscitivi:

relativi alla società:

denominazione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, attività e settore economico di appartenenza, numero di fax, telefono e nominativo del referente aziendale;

relativi al personale *in servizio* (aggiornati alla data dell'istanza):

organico complessivo aziendale, numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale e per singola provincia interessata alla compensazione, numero dei soggetti assunti tramite il collocamento obbligatorio distinti tra lavoratori disabili (art. 1) e lavoratori appartenenti alle categorie protette (art.18), sia a livello nazionale sia per singola provincia interessata alla compensazione;



relativi agli obblighi di assunzione (aggiornati alla data dell'istanza):


il numero, espresso in unità, dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ancora da assumere in ciascuna delle province interessate alla compensazione territoriale.

Qualora gli obblighi delle singole province consistano in frazioni percentuali inferiori allo 0,50, queste vanno sommate e parimenti espresse in unità.

Precisare se gli obblighi da assolvere derivano dall'applicazione della nota ministeriale n. 257/01.14 del 21 febbraio 2005 o, per i datori di lavoro che hanno trasformato la loro natura da pubblica a privata, dell'istituto della gradualità concesso ai sensi dell'art. 4, comma 11 bis, della legge 236/99;

relativi alle province interessate alla compensazione territoriale:

- la provincia interessata alle maggiori assunzioni dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché la provincia interessata alle minori assunzioni. Qualora la società individui più province come destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti protetti, per ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento degli obblighi, deve essere indicata la provincia destinataria.



Le modalità di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili

→ **relativi alla titolarità di altri provvedimenti (da allegare in copia):**
precedente provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 5, della legge n.68/99, provvedimento di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, per le province interessate alla compensazione territoriale, provvedimento di esonero parziale per le province interessate alla compensazione territoriale, concesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 68/99, con l'indicazione degli estremi, la data di scadenza e la misura percentuale concessa.

relativi a richieste presentate (da allegare in copia):

di compensazione territoriale a carattere regionale, di sospensione degli obblighi occupazionali, di esonero parziale, di convenzioni;

motivazione:

adeguata motivazione della richiesta, così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 2000, in riferimento alla situazione organizzativa aziendale, tale da giustificare la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali.

Pronuncia del Parlamento Europeo sull'orario di lavoro

Il Parlamento Europeo, dibattendo in materia di previsione dei regimi istituzionali nell'organizzazione dell'orario di lavoro, ha optato per la limitazione, fino ad un massimo di 48 ore senza possibilità di deroga, della durata media settimanale da valersi in tutti gli Stati membri.

Ha proposto, altresì, di prendere in considerazione come orario di lavoro anche i periodi di guardia inattivi, ammettendo però che essi siano assoggettati ad un regime di calcolo specifico ai fini dell'osservanza del massimale settimanale.

La direttiva 2003/88/CE1 stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.



L'UNSIC, ispirata ai principi costituzionali, si configura come associazione apolitica e come garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti impegnandosi a difendere e sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico.

Rifiuta il concetto della politica del sindacalismo di classe e pone la propria linea programmatica nel serio ed aperto confronto delle posizioni anche attraverso la libera elezione delle cariche.

L'autonomia è fonte della linea organizzativa dell'UNSIC affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare invece l'azione sindacale alle realistiche valutazioni dei problemi dei lavoratori autonomi ed allo sviluppo economico e civile del paese ricercando, di volta in volta, le soluzioni più razionali, allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita civile della popolazione. Il sistema organizzativo UNSIC è articolato in vari settori o categorie ed ognuno elabora le politiche sindacali di propria competenza, stipulando contratti collettivi di lavoro e rappresentando le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali e svolgendo una attività promozionale in campo associativo. L'attività dell'UNSIC è orientata ad assistere le imprese in ogni fase del loro rapporto con enti pubblici e non, dal momento della loro prima iscrizione alla fase del loro consolidamento e fino alla cessazione.

un 2008 all'insegna della cassa integrazione

Nel corso del mese di Novembre 2008 è stato riscontrato un ricorso esasperato alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le ore di CIGO autorizzate, nel settore dell'industria, sono aumentate del 253% rispetto al mese di novembre 2007, ossia 12 milioni e 194mila. Fino ad agosto 2008 le ore autorizzate sono state 32 milioni mentre il dato complessivo dei primi undici mesi fa schizzare la lancetta a quota 58 milioni e 760mila ore, con una impennata del 59,33 per cento.

Di certo un dato che, per tradizione, cambierà un'epoca è quello che vede la quota di impiegati cassintegriti cresce a ritmi più sostenuti di quella degli operai.

Sempre con riferimento alla CIGO di novembre l'aumento è stato del 266,05% per i "colletti bianchi" e del 251,58% per le tute blu.

Per fortuna gli interventi straordinari sono quelli che presentano una dinamica meno preoccupante.

In novembre le ore autorizzate sono state 10 milioni e 927mila, in calo dell'11,47% rispetto allo stesso mese del 2007.

Considerando i primi 11 mesi invece sono state 101 milioni e 887mila in crescita del 2,41%.

Nel settore edile le ore autorizzate in novembre sono state 2,5 milioni, in linea con quelle autorizzate nel 2007, mentre la variazione complessiva del periodo gennaio-dicembre si ferma a più 12,72%, ossia 31 milioni e 727mila ore.

Di certo il quadro non è rassicurante (192 milioni di ore autorizzate) ma l'INPS ha vissuto momenti peggiori in cui i "tetti" sono stati tre o quattro volte superiori rispetto ad oggi.

Sale a tre milioni l'esercito dei precari italiani



Flessibili, precari, collaboratori, interinali, a termine, occasionali.

Sono tanti i nomi per definire la folta schiera dei musicisti ma la musica è sempre la stessa.

A fine 2008 se ne sono registrati 2.812.700, pari al 12% del totale degli occupati in Italia e rispetto al 2004, il numero si è incrementato del 16,9%.

La percentuale dei prestatori comunque "a tempo" negli ultimi quattro anni è aumentato di ben 5 volte rispetto a quanti invece hanno firmato un contratto a tempo indeterminato che invece ha segnato un aumento di poco superiore al 3%.

Al Sud, complice anche un maggiore ricorso ad attività stagionali per turismo ed agricoltura, spetta il primato con ben 940.400 precari, pari al 33,4% del totale nazionale.

Nel resto d'Italia si contano, invece, 692.600 nel Nordovest (pari al 24,6% del totale dei lavoratori), 60.600 (21,5%) nel Centro e 573.700 (20,4%) nel Nordest.

Per quanto riguarda le cc.dd. "ore lavorate" l'indagine ha rilevato come un collaboratore a progetto lavora mediamente 31 ore alla settimana contro le 23 di un prestatore d'opera occasionale, un operaio a tempo determinato ne lavora 37 mentre un impiegato 35.

LA

Direzione centrale Prestazioni dell'INPS con circolare n. 108 del 09.12.2008 ha reso chiarimenti inerenti l'Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro.



L'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Con la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.


Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell'articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni in esame non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.

le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonché quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente



→ Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina (v. circolare n. 55 del 8 marzo 2001).

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia".

Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell'ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Si fa riserva di indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l'operare della salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.

variazione del tasso di differimento di somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'INPS, con circolare n. 97 dell' 11 novembre 2008, ha provveduto alla variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Infatti, a decorrere dal 12 novembre 2008, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25%, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 9,25 % a decorrere dalla medesima data del 12 novembre 2008. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 12 novembre 2008, dovrà essere calcolato al tasso del 9,25 % che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25 % sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2008.

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 12 novembre 2008 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (3,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all' 8,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8,75% annuo;
- per le procedure concorsuali il riferimento al "prime - rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3,25 %).


L'importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

SERVIZI UNSIC

Agenzia di collocamento privato — Intermediazione Lavoro

(Aut. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13/i/0001290 del 24.10.2005)

40 sportelli lavoro dislocati su tutto il territorio nazionale per offrire ricerca e selezione del personale alle aziende associate.



Estinzione del rapporto per mutuo consenso (Cass, sez.lav., n.23114 del 09/09/2008)

È configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.1372, co.I, c.c. anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti. In particolare è suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione.

dequalificazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (Cass, sez. lav. n.23109 del 09/09/2008)

In tema di legittimità di una dequalificazione del lavoratore, pacificamente intesa ad evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nel titolo costitutivo, ossia per inidoneità fisica, deve tenersi conto che di tale accertamento è parte integrante non solo la reale sussistenza di detta inidoneità ma anche l'inidoneità ad altre mansioni compatibilmente con l'assetto aziendale poiché gli interessi del lavoratore vanno bilanciati con quelli del libero esercizio dell'iniziativa economica del lavoratore.



Valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori

(Cass., sez.lav., n.24416 del 02-10/2008)

Le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice di merito, il quale può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro contenuto, in concorso con altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere privati i datti in questione.

sussistenza lavoro agricolo

(Cass., sent. n. 25755 del 24 ottobre 2008)

E' onere del lavoratore agricolo provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, in caso di disconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro a seguito di visita ispettiva di funzionari dell'INPS.



Onere della prova nel Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

(Cass., n. 21579 del 13.08.2008)

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.

Tutela delle condizioni di lavoro

(Cass., sent., n. 18376 del 03.07.2008)

L'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure dirette ad evitare eventi dannosi per la salute dei lavoratori, non si esaurisce nell'osservanza di misure dirette ad evitare l'evento previste da specifiche disposizioni di legge, comprendendo anche misure "innominate", necessarie per la particolarità del lavoro (giubbotto di protezione per dipendenti di istituti di vigilanza), per il cui funzionamento, ove esigano quotidianamente la collaborazione del dipendente, il datore di lavoro deve eseguire il relativo controllo con adeguata continuità

Ulteriori chiarimenti del Lavoro in materia di Libro Unico

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con una nota protocollo n. 25/II/0017292 del 3 Dicembre 2008, ha chiarito, in riferimento all'accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, che l'obbligo della richiesta di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro. È stato evidenziato, altresì, come, per il datore di lavoro che assume personale, l'adempimento all'obbligo contributivo debba essere effettuato presso la Direzione INPS nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti. In base a ciò, il datore di lavoro può continuare ad accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'INPS, presentando a quest'ultima una specifica istanza in via telematica secondo modalità e criteri che saranno individuati dall'Istituto stesso.

Un decennio positivo per l'agriturismo

I dieci anni intercorsi tra il 1998 e il 2007, hanno visto un aumento esponenziale del numero di aziende agrituristiche passato da 9,7 a 17,7 mila unità (+82,3%). Le aziende con degustazione sono cresciute fino a toccare uno storico +193,5%. Non da ultimo va segnalato il gradimento per attività quali escursionismo ed equitazione. Gli incrementi maggiori riguardano la Toscana e il Lazio mentre quelli più contenuti nelle Marche e in Umbria. Nel Mezzogiorno gli agriturismi salgono da 3.219 a 3.526 (+9,5%). Al Sud gli incrementi maggiori sono in Calabria (+39,7%) e in Abruzzo (+12,1%); nelle Isole, le aziende sarde e siciliane aumentano, rispettivamente, del +9,5% e +11,9%. Oltre la metà degli agriturismi italiani è nelle regioni centro-meridionali: 55,5% del totale nazionale, con un incremento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2006, a fronte del 44,5% registrato per le regioni settentrionali. Netta la prevalenza delle aziende collinari e montane rispetto a quelle localizzate in pianura.

Chiarimenti INPS su richiesta DURC

l'INPS, con proprio messaggio n. 27921/2008, riguardante le procedure per la richiesta della certificazione DURC, ha precisato che se l'azienda richiedente è obbligata esclusivamente all'iscrizione alla gestione agricoltura dell'Inps, il documento può essere richiesto con la specifica procedura DURC Agricolo che prevede l'emissione della certificazione di regolarità riferita al solo Ente che sta effettuando la verifica. Inoltre, se il richiedente è soggetto anche all'obbligo assicurativo Inail, allora il DURC deve essere richiesto utilizzando la procedura "Sportello unico previdenziale", che comporta le verifiche sia dell'Inps che dell'Inail.

Sondaggio su sviluppi del mercato del lavoro UE

Da un recente sondaggio sui futuri sviluppi del mercato del lavoro europeo è emerso che entro il 2020, tre lavoratori dell'Unione Europea su quattro occuperanno posizioni professionali nel settore dei servizi (assicurazioni, assistenza sanitaria, commercio al dettaglio ed istruzione). Inoltre, aumenteranno le occupazioni che richiederanno un livello di istruzione superiore e competenze avanzate, in aggiunta alle capacità comunicazione, alle conoscenze informatiche e allo spirito di squadra. Di converso è previsto un incremento della domanda per lavori poco qualificati.

EMERSIONE DAL SOMMERSO IN AGRICOLTURA

L'Inps, con messaggio n. 23416/2008 inerente l'emersione del lavoro nero, ha comunicato che le aziende agricole già inquadrate nel relativo settore che vogliono ricorrere alle procedure di emersione del lavoro nero devono effettuare il versamento con il Mod. F 24 in modo: - la causa "EMLA" - la code line di 17 caratteri numerici rilevabile da qualsiasi Mod. F24 già inserito; - il periodo di riferimento e l'importo. Le aziende che, invece risultano sconosciute all'Istituto, che si iscrivono all'Inps per la prima volta, devono utilizzare il bollettino di conto corrente delle "riscossioni varie di sede" indicando nella causale la dicitura "EM L296/2006-LA" e il codice fiscale.

L'INAIL detta le istruzioni per beneficiare dello sconto dell'11,50% nel settore edile

L'INAIL, con nota del 19 dicembre 2008, ha fornito le istruzioni per beneficiare dello sconto dell'11,50% nel settore edile. In particolare, per l'agevolazione il datore di lavoro deve presentare l'autocertificazione attestante l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio (legge 248/2006) e l'autocertificazione attestante l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e riposo. Inoltre, il datore di lavoro dovrà essere in regola con il pagamento dei premi e contributi e rispettare la parte economica e normativa dei contratti collettivi. Il beneficio spetta per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali e per i soci delle cooperative di produzione e lavoro del settore edile. L'11,50% è lo sconto che verrà applicato ai premi calcolati e potrà essere fruito solo in regolazione dell'anno 2008.

L'INPS, con circolare n. 87 del 12 Settembre 2008, ha dettato precise istruzioni per la gestione dei trattamenti dei dati personali, con la previsione di regole, compiti, ruoli e responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa, al fine di realizzare sul piano pratico del trattamento l'effettivo rispetto delle garanzie e dei principi dettati dal legislatore.



Il programma riguarda sia i trattamenti aventi ad oggetto i dati personali comuni che quelli afferenti i dati sensibili o giudiziari, nel cui ambito una particolare attenzione è stata riservata alla gestione dei dati sensibili, specie di quelli di tipo sanitario.

È previsto infatti che le operazioni che utilizzano dati sanitari sono consentite solo se gli stessi sono pertinenti ed indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali, non essendo legittimi i trattamenti qualora dette finalità possano essere adempiute, caso per caso, mediante il ricorso a dati anonimi o personali di natura comune.

I dati sanitari vanno sottoposti periodicamente a verifica per riscontrarne l'esattezza, la pertinenza e la completezza, nonché la non eccessiva e necessità rispetto alle finalità perseguiti nei singoli casi, in quanto, qualora dovessero risultare eccedenti o comunque non necessari, il loro uso sarebbe vietato, fatta salva la eventuale conservazione, secondo le cautele di legge, dell'atto o del documento che li contenga.

Una attenzione specifica deve essere posta in merito alla essenzialità del trattamento di informazioni riguardanti soggetti diversi da quelli a cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

Il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha sancito il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di conoscere le modalità di trattamento delle loro informazioni e di accertare se le stesse siano conformi ai principi di riservatezza, tutela dell'identità personale e trasparenza previsti dal Codice.

Nel trattamento dei dati condotto attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici vanno adottate tecniche di cifratura e utilizzati codici identificativi e ogni altro sistema atto a consentire l'identificazione dei soggetti interessati solo in caso di necessità.

I documenti contenenti dati sensibili, in particolare dati sanitari, non devono essere lasciati incustoditi, ma debitamente conservati per evitare che terzi estranei al procedimento possano, in qualsiasi modo, averne visione e conoscenza.

Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite: l'UdP Prestazioni a sostegno del reddito che gestisce tramite incaricati da individuare appositamente tramite incarico formale scritto le attività di ricezione e Acquisizione del certificato, liquidazione volta all'erogazione dell'indennità di malattia, pagamento dei compensi per le VMC ai medici di lista, emissione fatture per il rimborso da parte delle aziende, comunicazione, che consiste nella stampa e spedizione di tutte le lettere, attività inerenti gli aspetti amministrativi dei vari flussi innescati dalla Valutazione Medico Legale del certificato.



UNSCIC – COLE

assiste i datori di lavoro associati per una corretta gestione del rapporto di lavoro dei collaboratori familiari.

Vi invieremo per e-mail la modulistica necessaria per le comunicazioni da inviare all'INAIL, al CENTRO PER L'IMPIEGO alla QUESTURA, al COMUNE e stampare le lettere da consegnare al dipendente nel rispetto delle norme vigenti in materia di Lavoro.



→ Il Centro Medico Legale svolge l'attività di Valutazione Medico Legale del certificato, la sua Archiviazione e tutte le attività inerenti gli aspetti medico - legali dei diversi flussi innescati da tale valutazione.

Altre entità organizzative interne ed esterne coinvolte nel processo produttivo sono: l'Unità Flussi Contabili, l'UdP del Processo Soggetto Contribuente, l'Ufficio Legale, i medici di lista, ASL, INAIL, le Società di Assicurazione.

Pertanto, i documenti contenenti dati riferiti allo stato di salute devono essere conservati in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili, eliminando ogni occasione di superflua conoscibilità, anche da parte del personale dell'Istituto non direttamente interessato dal trattamento, sia nella circolazione degli stessi all'interno delle strutture (redazione di documenti, invio di note e protocollazione) sia in occasione dell'effettuazione di comunicazioni all'interessato. La documentazione amministrativa va tenuta separatamente rispetto a quella sanitaria, inserendo quest'ultima, anche quando è presentata allo sportello, in contenitori e/o buste con l'indicazione "contiene documentazione sanitaria" e proteggendola in appositi armadi chiusi a chiave.

Rientrano nella competenza del centro medico - legale l'acquisizione, la gestione e l'archiviazione dei dati di natura sanitaria relativi alle visite mediche di controllo e la documentazione medica a corredo dei modelli Asl, nonché l'istruttoria dei ricorsi in materia sanitaria.

La documentazione medica eccedente deve essere tempestivamente restituita agli interessati e non può essere riutilizzata in nessun caso.

I dati devono essere trattati limitatamente alle esigenze connesse alle operazioni di lavoro e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

Nell'organizzazione delle strutture va potenziato il coordinamento tra unità di processo "Prestazioni a sostegno del reddito" e il Centro medico - legale per valutare congiuntamente le richieste di accesso ai dati sanitari.

Per le attività di front office occorre assicurare ogni misura di sicurezza a garanzia della riservatezza sia da parte dell'UDP "Prestazioni a sostegno del reddito" per la presentazione dei certificati medici nonché presso il centro medico - legale all'interno del quale sarebbe utile adottare un numeratore d'ordine per la chiamata a visita in forma anonima.

La documentazione sanitaria, inserita in busta chiusa, deve essere conservata separatamente dal resto del fascicolo amministrativo anche durante la trattazione dei ricorsi dinanzi ai competenti Comitati.

I medici di controllo hanno l'obbligo di rispettare le fasce orarie e dovranno identificarsi sempre con nome e qualifica, esibendo, ove possibile, il tesserino dell'Ordine dei medici o il cartellino di riconoscimento. Hanno altresì il dovere di bussare al domicilio del lavoratore evitando, se assente, di chiedere notizie ai vicini e/o persone diverse.

Per quanto concerne, in particolare, la notifica dell'invito a visita medica di controllo ambulatoriale per i lavoratori non trovati personalmente al controllo domiciliare, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- il medico di controllo inserisce l'invito a visita ambulatoriale in busta che sigilla e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, senza apporre altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- provvede, poi, a comunicare tale numero progressivo, unitamente al nominativo del lavoratore assente, al Centro Medico Legale della sede INPS;
- deposita nella cassetta per lettera o, in alternativa, consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di quattordici anni o non paleamente incapace detto invito. In mancanza delle persone suindicate, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

LA

Covip, con circolare del 14.11.2008, n. 6522, ha precisato che l'iscritto ad una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita, una volta maturati i requisiti per la relativa prestazione pensionistica, può formulare richiesta di erogazione della prestazione oppure, alternativamente, non formulare alcuna richiesta e continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare.



Infatti, a fronte del dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa vantare almeno un anno di contribuzione alle forme di previdenza complementare (art. 8, comma 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005). Pertanto, nell'ipotesi di una scelta simile, coloro che possono far valere almeno un anno di contribuzione e risultano in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento, hanno la possibilità di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Circa le modalità di finanziamento delle forme previdenziali, i contributi versati oltre il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (i requisiti inerenti l'età pensionabile, ma anche le prescritte anzianità contributive minime) continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.

In ordine alla possibilità di continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare una volta maturati i requisiti per la relativa prestazione, la medesima COVIP, rimanda al succitato art. 11, co. 2 che, in merito alle condizioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare, non prescrive che l'esercizio del relativo diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei requisiti prescritti.

La determinazione del momento in cui formulare la richiesta è rimessa, infatti, alla volontà dell'iscritto. Per la COVIP può quindi considerarsi lecito il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma previdenziale in questione anche dopo l'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base. Tale flessibilità, oltre che legittima, può valutarsi come pienamente compatibile e connaturale all'adozione del regime di contribuzione definita.

In conclusione, l'iscritto ad una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica dovrebbe essere richiamato all'esigenza di effettuare una scelta consapevole se formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa o non formulare alcuna richiesta, continuando a partecipare alla forma pensionistica complementare.

In questa ipotesi è rimessa all'iscritto la scelta di effettuare dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare ovvero cessare la contribuzione.

L, INPS con circolare n.110 del 12.12.2008 ha precisato le modalità operative con le quali le aziende, che operano con il sistema del DM10, possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto dalla legge n.247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato.



La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed il successivo DM 7 maggio 2008 hanno disciplinato lo sgravio contributivo introdotto - in via sperimentale per il triennio 2008 - 2010 - dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare, in sostituzione del regime di decontribuzione ex DL 67/1997 abrogato, come noto, dal 1 gennaio 2008.

1. Generalità

La misura incentivante, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

Lo sgravio è così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.

Con riguardo alla sua entità, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.

Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

L'Istituto ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

2. Casistiche particolari

2.1 Erogazioni mensili

In caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L, lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, ferme restando la verifica dei risultati e l'ammontare complessivo sgravabile, che non può superare l'importo comunicato dall'Istituto.

2.2 Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, cessione di azienda), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata o cedente, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.



→ A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell'Istituto territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 5), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio contributivo.

2.3 *Massimale contributivo*

Nei riguardi degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, trova applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile.

Con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui trattasi, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo.

2.4 *Coesistenza di premi*

Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzioni.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000

Premio contrattazione aziendale € 700,00

Premio contrattazione territoriale € 500,00

Misura massima dell'agevolazione € 900,00 (€ 30.000 *3%)

Sgravio azienda € 225,00 (€ 900*25%)

Sgravio lavoratore € 82,71 (€ 900*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%

Ripartizione:

- sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 130,50
- sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 48,25
- sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 94,50
- sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 34,46

2.5 *Aziende cessate*

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno in corso - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DMI0V).

3. *Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi*

Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha affidato all'Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP - INPGI- IPOST - ENPALS).

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.

4. *Regolarizzazione delle somme fruite a titolo di decontribuzione*

La legge n. 247/2007, nell'istituire lo sgravio in trattazione, ha previsto l'abrogazione – con effetti dal 1/1/2008 – del regime di decontribuzione di cui al DL n. 67/1997.



→ A riguardo, l'articolo 5 del DM 7 maggio 2008, contiene una disposizione finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva per coloro che, nelle more dell'emanazione del decreto, hanno continuato ad operare la decontribuzione sui premi di risultato.

A tale proposito, con il messaggio n. 8312/2008, l'Istituto ha già reso noto che i datori di lavoro ammessi all'incentivo contributivo, possono compensare l'ammontare della contribuzione non versata a seguito di decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

La medesima sistemazione dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro non ammessi al beneficio introdotto dalla legge n. 247/2007.

Per le modalità operative, si rimanda a quanto illustrato al successivo punto 6.

5. Istruzioni operative

Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2008" e fino a "febbraio 2009" (5) il codice di autorizzazione "9D", che assume il nuovo significato di "datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007".

5.1 Fruizione sgravio contributivo.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione, diversi in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale

L934 Sgr. aziendale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro

L936 Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro

L935 Sgr. aziendale ex L.247/2007 quota a favore del lavoratore

L937 Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore

Le suddette modalità sono valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la corresponsione.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Per quanto riguarda le aziende sospese/cessate, il recupero dell'incentivo spettante dovrà essere richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod. DM10/V aente periodo di riferimento l'ultimo mese di attività lavorativa con dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.

6. Regolarizzazione abrogato regime di decontribuzione

Ai fini della regolarizzazione dell'abrogato regime di decontribuzione (vedi punto 4), i datori di lavoro opereranno come segue:

- quantificheranno l'ammontare delle retribuzioni non assoggettate a contribuzione e lo sommeranno all'imponibile del mese in cui avviene la sistemazione, assoggettando a contribuzione l'importo complessivo;
- recupereranno il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite, con i codici già in uso del quadro D:

Codice Significato

L931 rec. contrib. solid. 10% per la generalità dei lavoratori

L933 rec. contrib. solid. 10% per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002





6.1 Riflessi sui flussi DMI0 ed EMens

La regolarizzazione della decontribuzione comporta riflessi sui flussi DMI0 ed EMens.

In presenza di sistemazioni effettuate entro l'anno, non appare necessaria alcuna ulteriore operazione.

Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all'imponibile mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DMI0, sia sull'EMens.

Sul DMI0 di gennaio/febbraio 2009, l'importo che – a seguito della regolarizzazione della decontribuzione – avrà aumentato la retribuzione del mese – deve essere esposto sul quadro “B-C”, preceduto dal codice “A000”.

Sulla corrispondente denuncia EMens, nell'elemento <Imponibile>, va riportato il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione, mentre nell'elemento <VarRetributive>, attribuito anno 2008, <AumentoImponibile>, va indicato l'ammontare della retribuzione, eccedente la quota mensile, riferita all'anno 2008.

7. *Termino per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione*

Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo del mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993.

Le aziende tenute ad entrambe le sistemazioni – fermo restando il trimestre a loro disposizione per le operazioni – avranno cura di regolarizzare la decontribuzione operata con la stessa denuncia contributiva con la quale portano a conguaglio lo sgravio spettante.

8. *Istruzioni contabili*

Per la rilevazione contabile degli sgravi in argomento la procedura di ripartizione contabile dei DMI0, in presenza dei diversi nuovi codici di cui è cenno nel punto 5.

della presente circolare, imputa i relativi importi ai conti di seguito specificati, istituiti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

GAW 37/119 - per l'imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale (codici “L934” e “L935”);

GAW 37/120 - per l'imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione territoriale (codici “L936” e “L937”);

Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DMI0, si dispone che i conti di cui sopra è cenno debbano essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.

Inoltre, in considerazione della eventualità che, a seguito delle operazioni di regolarizzazione previste al precedente punto 5.2, possano risultare nell'esercizio 2009 saldi anomali dei conti di imputazione del contributo di solidarietà ex D.L. n. 67/1997 versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, si ritiene opportuno che il rimborso alle aziende delle somme evidenziate con il codice “L931” sia imputato ai già esistenti conti ... 34/... (Uscite varie - Rimborso di contributi), accesi alle diverse gestioni interessate, ovvero al conto FPY 34/100, ugualmente esistente, quelle evidenziate con il codice “L933”.

L'Istituto ha, infine, fornito in allegato alla circolare di cui trattasi i conti GAW 37/119 e GAW 37/120, di nuova istituzione.



Vi informiamo che è stato pubblicato il regolamento attuativo per la concessione delle agevolazioni al subentro in agricoltura, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 ottobre 2007. Di seguito, illustriamo le modalità e procedure di presentazione delle istanze di finanziamento ed elaborazione dei progetti. Ambito territoriale Gli incentivi possono essere concessi nelle aree dell'obiettivo convergenza ammesse alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato (intero territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), nelle aree dell'obiettivo competitività regionale e innovazione ammesse alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE, nelle aree svantaggiate di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 marzo 1995 e normativa collegata.

Beneficiari

I beneficiari degli incentivi sono i giovani imprenditori agricoli (età inferiore a 40 anni), anche organizzati in forma societaria, che intendono subentrare ad un parente entro il 3° grado nella conduzione dell'azienda e che presentino un progetto di sviluppo/consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Investimenti ammissibili

I progetti devono necessariamente perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione; miglioramento e riconversione della produzione; miglioramento della qualità; tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Non sono in ogni caso ammessi progetti che prevedono la mera sostituzione di beni preesistenti.

In particolare, sono ammissibili le spese di eseguito elencate:

studi di fattibilità comprese le analisi di mercato; opere agronomiche e di miglioramento fondiario; opere edilizie da acquistare/eseguire; oneri per il rilascio della concessione edilizia; allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; servizi di progettazione; beni pluriennali; assistenza tecnica (istruzione e formazione, servizi di gestione aziendale, servizi ausiliari, organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere).

Non sono ammesse le spese per l'IVA. Nel settore della produzione primaria, possono essere concessi incentivi all'acquisto di terreni (esclusi quelli destinati all'edilizia) per importi non superiori al 10% delle spese ammissibili dell'investimento. Le spese ammissibili per attività agrituristiche non possono superare il massimale di euro 200.000,00 per un periodo di tre esercizi finanziari.

I beni oggetto d'investimento agevolato devono essere nuovi di fabbrica e acquistati successivamente alla data di delibera di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) di ammissione ai benefici.

Agevolazioni

L'investimento complessivo non può superare l'importo di euro 1.032.000,00.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, a copertura delle spese sostenute per:

investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

prestazioni di assistenza tecnica.

Può, inoltre, essere concesso un contributo a fondo perduto, a titolo di premio di primo insediamento, per un importo pari a euro 25.000,00.

L'ammontare della quota di incentivo soggetta a rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (investimenti, prestazioni di assistenza tecnica, premio di primo insediamento).

Nel caso di investimenti nelle aziende agricole, l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) non può superare il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate ed il 50% nelle altre zone.

Relativamente agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'ESL non può superare il 50% nelle zone di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato UE (regioni in cui il tenore di vita è normalmente basso oppure si riscontra una grave forma di sottoccupazione) e il 40% nelle altre zone. Il mutuo agevolato ha una durata variabile da cinque a dieci anni, elevabili a quindici anni per i soli progetti riguardanti il settore della produzione agricola.

Il tasso di interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento pubblicato mensilmente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Le prestazioni di assistenza tecnica beneficiano di un contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili, significando che gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.

Valutazione e istruttoria

La valutazione delle domande prevede le seguenti verifiche:

sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta.

Il procedimento di valutazione si conclude entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande vanno presentate in duplice originale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta da ISMEA, a mezzo raccomandata postale a/r, al seguente recapito:

ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Via Nomentana n. 183 00161 ROMA

Le imprese agricole in possesso dei requisiti richiesti, interessate a richiedere le agevolazioni per il subentro in agricoltura, in conformità con le disposizioni sopra richiamate, possono richiedere la consulenza e assistenza specialistica per la elaborazione dei progetti e la presentazione delle istanze direttamente alla ns. Società di servizi:

UNSCIC SERVICE s.r.l. Att.ne Carlo Parrinello Telefono 06-5833303 Telefax 06-5817414

E-mail info@unsicservice.it Cellulare 338-2779289

Cordiali saluti.

U.N.S.I.C.

Presidenza Nazionale



Periodico di informazione - Registr. Tribunale di Roma N° 76/2003 del 5/03/2003

Direttore editoriale

Domenico Mamone

Direttore responsabile

Maria Siciliano

Redazione

Sergio Espedito

Francesca Gambini

Maria Grazia Arceri

Vincenzo Arceri

Presidenza Nazionale: via Angelo Bargoni, 78 00153 Roma

Tel: 0658333803 fax 065817414 www.unsic.it